



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
Ex Ufficio X

TAVOLO PER LA SIDERURGIA

Rottame metallico di importazione

Situazione attuale alla luce delle modifiche normative

Più volte nel corso degli ultimi anni la confusione normativa riguardante la classificazione del rottame ferroso, amplificata da interpretazioni diverse e fantasiose degli Enti di controllo, ha portato al blocco dell'approvvigionamento dall'estero di questa importante materia prima dell'industria siderurgica, con gravi danni per le aziende nazionali.

Un esempio clamoroso ed emblematico fra i più recenti è rappresentato dagli ostacoli alle operazioni di sbarco di rottame metallico in alcuni porti del Nord Italia. L'autorizzazione allo sbarco sarebbe negata dalle Autorità portuali in applicazione delle circolari emanate dagli Uffici del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle capitanerie di Porto, organo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le circolari in questione, risalenti al 4 settembre ed al 1° ottobre 2008, dispongono che lo scarico del rottame possa essere effettuato solo se qualificato come rifiuto e se corredato dalla relativa coerente documentazione.

Si ricorda che il Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008 ha modificato la situazione normativa preesistente, abrogando la definizione di materia prima seconda (mps) siderurgica e metallurgica e le relative norme per l'importazione (lasciando in vigore le mps generali derivanti dalla normativa precedente) e, infine, istituendo un regime transitorio che ha consentito alle imprese, a seguito di domanda di autorizzazione, di continuare a lavorare secondo la previgente normativa. Le sopra ricordate circolari non tengono conto del regime transitorio mettendo in grave difficoltà l'approvvigionamento di rottame via mare.

Per Federacciai ammonta a sei milioni di tonnellate la quantità di rottame normalmente importata dall'Italia, di cui buona parte via mare. Attualmente, a causa della crisi e dei bassi livelli di produzione delle imprese nazionali, la difficoltà di approvvigionamento di rottame, materia prima essenziale per il processo produttivo, è meno sentita, ma non appena l'economia dovesse riprendere la propria marcia, il sistema di produzione nazionale andrebbe immediatamente in crisi favorendo ancora di più le importazioni di prodotti da paesi terzi. Occorre trovare una soluzione ora, prima che si manifesti l'emergenza. La seconda circolare adottata dal Ministero dell'Ambiente non ha chiarito a sufficienza le cose e non ha risolto i problemi sollevati dalla prima del 4 settembre 2008.

Le imprese siderurgiche hanno presentato nel mese di maggio 2008, termine limite previsto dal Dlgs 4/2008, una domanda di autorizzazione a ricevere il rottame, fino ad allora arrivato come materia prima seconda, anche come rifiuto, attraverso un'integrazione dell'autorizzazione ambientale integrata (ottenuta o ancora in fase di istruttoria in alcune amministrazioni in ritardo). Il

Decreto legislativo prevedeva poi, in attesa di questa autorizzazione, la continuazione dell'operatività secondo le normative previgenti.

Ad oggi, nonostante, sia trascorso oltre un anno, salvo sporadici casi, gli Enti preposti (generalmente le Regioni o le Province delegate, tranne per i casi degli impianti integrati di Taranto e Piombino di competenza ministeriale) non hanno ancora autorizzato le aziende, non essendo state chiarite le modalità con cui effettuare tale prassi amministrativa.

Le aziende pertanto non possono ricevere il materiale dall'importazione come rifiuto in quanto non ancora autorizzate. Nel contempo però risulta molto difficile ricevere il rottame come materia prima secondaria dai Paesi terzi (ad es. Canada, Stati Uniti) a causa delle vicende legate sia alle interpretazioni normative da parte di alcuni Enti di controllo che dalle Capitanerie di Porto.

E' quindi di importanza fondamentale che, in attesa di un'auspicata riscrittura della norma nazionale che chiarisca la classificazione del rottame anche alla luce dei più recenti sviluppi europei, vengano date quanto prima delle indicazioni procedurali chiare:

- a. agli Enti competenti per autorizzare le acciaierie, evitando inasprimenti normativi inutili su aziende che operano da decenni sul territorio utilizzando le migliori tecniche disponibili per la prevenzione dell'inquinamento;
- b. agli Enti di controllo sulla corretta interpretazione della norma esistente, consentendo il ripristino dei normali flussi commerciali.

E' inoltre fortemente auspicabile che queste indicazioni vengano studiate di concerto fra le Amministrazioni competenti senza escludere il contributo delle Associazioni rappresentative degli operatori, fisicamente sul territorio per evitare, come in passato, possibili fraintendimenti sulle corrette prassi operative.

Proposte di ipotesi di lavoro

Dato che le autorizzazioni sono delegate agli enti locali, appare oltremodo opportuno che le indicazioni procedurali siano armonizzate in modo da evitare discriminazioni all'interno di uno stesso settore produttivo. In tale ottica vengono proposte alcune ipotesi di carattere operativo, sia per l'aspetto amministrativo che procedurale.

- *Tipologia di autorizzazione:* l'autorizzazione si configura come una integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale dovuta alla diversa classificazione normativa della materia prima. Dato che l'impatto sull'ambiente non varia in quanto non varia il materiale in ingresso e soprattutto non vengono modificate le prestazioni ambientali delle migliori tecniche disponibili imposte dall'AIA, e pertanto non si ha alcun mutamento dell'impatto ambientale dell'impianto, si tratta di una modifica non sostanziale.
- *Normativa VIA:* si tratta di impianti esistenti che non subiscono ampliamenti o modifiche sostanziali e pertanto non risultano soggetti ad alcun adempimento in materia di VIA.
- *Integrazione procedure:* Le eventuali procedure integrative da inserire nell'autorizzazione devono sostanzialmente consentire di mantenere inalterato l'impatto sulle matrici ambientali stabilito dalla corrente autorizzazione ambientale integrata (esistente o in fase di ottenimento) nelle fasi di ricevimento e processamento del materiale.

Per quanto riguarda il materiale in ingresso, qualificato rifiuto, le procedure di accettazione ed i controlli devono portare a ridurre per quanto possibile la presenza di materiale indesiderato in quantità rilevanti o comunque superiori alle inevitabili inclusioni derivanti dai processi di trattamento a monte, nonché a garantire la non disperdibilità nell'ambiente di tali inclusioni.

Per quanto riguarda l'impatto delle fasi di processo, fusione e laminazione, le autorizzazioni integrate già prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento negli impianti siderurgici, con i relativi protocolli di controllo, le cui prestazioni devono rimanere inalterate.

Si ricorda che la Regione Lombardia sta attualmente esaminando un protocollo di accettazione dei rottami elaborato dalla provincia di Brescia, insieme agli enti di controllo ed alle associazioni interessate, finalizzato all'emissione delle integrazioni autorizzative.

sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuit  nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 264, comma 1, lettera f). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di arico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca e con il Ministro delle attivit  produttive, individua con apposito decreto la forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universit , nonch  presso le imprese e i loro consorzi.

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorit  competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gi  autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorit  competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivit  produttive sono disciplinati modalit , presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformit  agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1^o febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivit  di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivit  di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivit  nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 266, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:

«7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivit  produttive e della salute, e' dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.»

- L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivit  previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi interessati fanno fronte con le modalit  di cui al comma